

## Il Giudice

visti ed esaminati gli atti e le istanze istruttorie delle parti.

### RITENUTO

**che alla stregua di quanto da ultimo testualmente affermato dalla Corte di Cassazione (sent. 350/13) non contraddetta da successive pronunzie del giudice della nomofilachia** “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n. 5324/2003);

che, infatti, l'art 644, IV co.cod. pen. stabilisce in maniera chiara ed inequivoca che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito “;

che nel caso in cui siano convenuti, nel contratto di mutuo, i interessi superiori al tasso soglia soglia come sopra determinati il mutuatario è tenuto alla restituzione della sola sorte capitale secondo quanto previsto dall'art.1815 , II co c.p.c.( “ non sono dovuti interessi”) mentre nell'ipotesi di usuarie sopravvenuta gli interessi si intendono dovuti entro il limite del

Il l. l.

tasso-soglia ;

che, con riferimento ai contratti di mutuo in oggetto appare necessario disporre una cut contabile al fine di accertare se:

siano stati originariamente pattuiti interessi usurari e condizioni economiche in violazione dei decreti ministeriali di attuazione della l. n. 108/1996, computando nel relativo calcolo le altre voci indicate dall'art.644 cod. pen.a ed in caso di risposta affermativa ridetermini il credito dell'opponente escludendo dal calcolo quanto addebitato per interessi e quant'altro sopra indicato;

in caso di usura sopravvenuta nel corso del rapporto, ricalcoli il saldo riconducendo gli interessi applicati nei limiti del tasso-soglia.;

**P.Q.M.**

dispone consulenza tecnica d'ufficio; nomina C.t.u il dott.....; rinvia la causa per la proposizione dei quesiti di cui sopra ed il giuramento all'udienza del

....., disjumento de il CTU

effettuare un doppio calcolo tenendo <sup>H Giudice</sup> conto delle istruzioni Banche italiane, tenendo per tenendo riferiti su subjecta materia e con la formula il. cont. materia J. <sup>Giudice</sup> il giudice